

AVVISO

pubblicato ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza della Protezione Civile n.642 del 29 febbraio 2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020) - **SOSPENSIONE DEI MUTUI**

Data di pubblicazione 04/03/2020

Informiamo la clientela che, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in oggetto, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020¹, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, aventi sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente sei mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020), optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Modalità di applicazione

I soggetti interessati possono richiedere la sospensione delle rate presentando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, apposita richiesta, da predisporre e consegnare, unitamente a una autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (certificazione prevista dalla sopra menzionata Ordinanza), alla Filiale presso la quale è radicato il relativo rapporto di mutuo, esercitando l'opzione per la sospensione della sola quota capitale o dell'intera rata del mutuo.

¹ Allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, recepito dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a) Vo'.

I tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dal menzionato Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

o Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata, gli interessi maturati sul residuo debito in conto capitale durante il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento. Il loro complessivo importo sarà suddiviso in quote di eguale importo imputate alle rate di ammortamento per la durata residua del mutuo, senza applicazione di ulteriori oneri; al termine del periodo di sospensione, alla ripresa dell'ammortamento, riprenderà anche il rimborso della quota capitale;

o Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi in base alle scadenze previste dal piano di ammortamento relativo al mutuo.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale della rata per un mutuo a tasso fisso sospeso per 6 mesi a partire dalla data del 10/03/2020 (data assunta a titolo esemplificativo)

Mutuo erogato il 16/04/2018

Importo mutuo: 100.000,00 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1.65%

Durata: 10 anni, scadenza 10/05/2028

Numero rate da rimborsare: 120

Periodicità rata: mensile

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 907,04 euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/03/2020

Durata sospensione: 6 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 83.668,65 euro



Importo rata periodo sospensione: 115,04 euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/09/2020): 907,04 euro

Scadenza finale mutuo: 10/11/2028

Banco Desio è impegnata a sostenere le famiglie e le aziende delle aree ufficialmente identificate dalle Autorità italiane come colpite dal virus Covid-19 (c.d. "Coronavirus"). L'intervento prevede la possibilità di richiedere la rinegoziazione delle rate di mutui in funzione della durata dell'emergenza.

Per informazioni sulle caratteristiche e modalità dell'intervento di sostegno sono a disposizione le Filiali del Banco Desio sul territorio che valuteranno immediatamente le richieste.